

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2001, n. 283: Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci.

(In G.U. 14 luglio 2001, n. 162; in B.U. 26 marzo 2002, n. 13)

Art. 1. -	1)
Art. 2. -	2)
Art. 3. -	3)
Art. 4. -	4)
Art. 5. -	5)
Art. 6. -	6)
Art. 7. -	7)
Art. 8. -	8)
Art. 9. -	9)

-
- 1) Sostituisce l'art. 14 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 - 2) Sostituisce l'art. 15 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 - 3) Sostituisce l'art. 16 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 - 4) Sostituisce l'art. 17 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 - 5) Inserisce gli articoli 17-bis, 17-ter e 17-quater nel D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 - 6) Inserisce gli articoli 18-bis e 18-ter nel D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 - 7) Aggiunge un comma all'art. 19 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 - 8) Sostituisce l'art. 20 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.
 - 9) Inserisce l'art. 20-bis nel D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Art. 10. -	10)
Art. 11. -	11)
Art. 12. -	12)
Art. 13. -	13)
Art. 14. -	14)

2. L'adeguamento dell'etichettatura e del foglio illustrativo delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente articolo, già in commercio alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve realizzarsi entro sei mesi a decorrere dalla medesima data. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui al comma 2 del citato articolo 36, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540.

¹⁰⁾ Sostituisce l'art. 22 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

¹¹⁾ Inserisce l'art. 23-bis nel D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

¹²⁾ Sostituisce l'art. 25 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

¹³⁾ Aggiunge due commi all'art. 31 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

¹⁴⁾ Sostituisce l'art. 36 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

